

OGGETTO: Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

Egregio associato, Vi scriviamo per aggiornarvi sugli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in caso di assunzione di un lavoratore subordinato o per la presenza in azienda di una figura ad esso equiparato.

Premessa:

Il lavoratore subordinato, come specificato nell'art. 2094 del C.C., è il prestatore di lavoro subordinato che, in cambio di una remunerazione, collabora nell'azienda, erogando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto il potere direttivo dell'imprenditore. (impiegati, operai, quadri...)

I soggetti equiparati ai lavoratori dipendenti, così come previsto in base all'Art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008, sono:

- I soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto della società. (Sono esclusi i soci delle società semplice agricole)
- Soggetti in tirocinio formativo e di orientamento, destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi, promossi e attivati da Istituti scolastici, Fondazioni di istruzione tecnica superiore, Università e organismi di formazione professionale.
- Soggetti in tirocinio estivo di orientamento destinato a studenti, promossi e attivati da Istituti scolastici, Fondazioni di istruzione tecnica superiore, Università e organismi di formazione professionale. Durata massima 3 mesi.
- Soggetti in tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per persone in età lavorativa disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego che abbiano sottoscritto una PPA (proposta di politica attiva), attivati dai Centri per l'Impiego, dall' ANPAL, ente accreditato per i servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ulss per le persone disabili o in condizione di svantaggio, cooperative sociali di tipo A e infine le agenzie di somministrazione, accreditate ai servizi per il lavoro.
- Studenti in alternanza scuola-lavoro
- Lavoratori flessibili/atipici: Lavoratori in regime di somministrazione (interinali), collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), lavoratori a chiamata o a progetto.

Obblighi:

- Redigere il Documento di Valutazione Rischi (DVR) valutando TUTTI i rischi.
- Individuare il Datore di Lavoro, per il quale è obbligatorio il corso di formazione di 16 ore iniziali e 6 ore di aggiornamento periodico ogni cinque anni.
- Nominare l'RSPP interno o esterno all'azienda. Il datore di lavoro si può avvalere della facoltà di svolgere direttamente la funzione di RSPP frequentando un corso di 24 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento periodico ogni cinque anni.
- Individuare almeno un addetto al primo soccorso e un addetto alla prevenzione incendi che dovranno frequentare appositi corsi di formazione e addestramento. Primo Soccorso (12 ore) Antincendio Rischio Medio (8 ore); per queste figure, una volta fatto il relativo corso, si dovrà conferire l'incarico per iscritto.
- Identificare un preposto, qualora sia necessario in relazione all'organizzazione del lavoro, che è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (esempio: capo squadra, capo reparto). Per loro la formazione è di 12 ore con aggiornamento biennale di 6 ore; anche per questa figura, una volta fatto il relativo corso, si dovrà conferire l'incarico per iscritto.
- Consegnare gratuitamente, in base alle risultanze del DVR, ai lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), quali occhiali, scarpe antinfortunistiche, guanti anti taglio, ecc.. I DPI devono essere specifici e coerenti per le mansioni svolte e va fatto firmare un documento per la tracciabilità della ricezione degli stessi.
- Attivare la Sorveglianza Sanitaria, individuando il Medico del Lavoro che farà la visita medica PREASSUNTIVA a tutti i lavoratori esposti a rischi per la salute.
- Far frequentare ai propri lavoratori un corso di formazione di 4 ore per la parte generale di base, più 8 ore per la parte specifica, in totale 12 ore, da seguire durante l'orario di lavoro. La formazione di base deve essere completata tassativamente prima dell'inizio dell'attività lavorativa, eliminando definitivamente le vecchie deroghe che consentivano di effettuarla entro 60 giorni dall'assunzione.
- Formare e addestrare i lavoratori all'utilizzo di attrezzature di lavoro, così come elencate nell'Accordo Stato regioni del 15/04/2025. Attenzione che è stato ampliato l'elenco dei macchinari che necessitano la frequenza a corsi specifici. Ricordiamo inoltre i rinnovi dei patentini che devono avvenire ogni 5 anni e che prevedono un corso di aggiornamento di 4 ore con prova pratica finale.
- Nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS, uno dei propri dipendenti e chiederli di comunicare il nominativo all'Inail. Per lui la formazione è di 32 ore con aggiornamento annuale di 4/8 ore.
- Qualora non sia possibile individuare questa figura internamente all'azienda, potrete utilizzare quella territoriale chiamata RLST, gestito dal FIMI-EBAP, previa convenzione (Vedasi sito <https://www.fimiebab.it/>).

Deroa per salvaguardare la flessibilità nei periodi ad esempio di raccolta/ vendemmia:

Per assunzioni di lavoratori con meno di 50 gg annue lavorate, svolte dal singolo lavoratore per azienda e solo per mansioni semplici, generiche e manuali in

agricoltura, la visita medica preassuntiva è obbligatoria ma può essere gestita in modo semplificato nell'ambito di una convenzione con il FIMI-EBAP. (Vedasi sito <https://www.fimiebap.it/>)

Per questi lavoratori, appena citati, non vi è obbligo di formazione tramite un corso ma è obbligatoria, da parte del datore di Lavoro, la consegna, con spiegazione da parte dell'RSPP, di materiali informativi sulla sicurezza, validati dall'ASL o dagli enti bilaterali. Andrà elaborato un verbale datato, che descrive queste attività, che andrà firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dai lavoratori.

Attenzione ai problemi di lingua, sia parlata che scritta, dei lavoratori stranieri: la formazione deve essere compresa dal dipendente.

Per finire ricordo che questi datori di lavoratori, che hanno dipendenti che lavorano meno di 50 giornate annue, non sono esenti dalla stesura del DVR o alla nomina dell'RSPP e del RSL e dunque dovranno rivolgersi a Domenico Gallimberti per avere delucidazioni in merito.

Un cenno finale alle assunzioni in **Loagri**, lavoro subordinato occasionale.

Le aziende agricole, che assumono con questo nuovo istituto, sono parificati a qualsiasi datore di lavoro che assume lavoratori dipendenti e dunque valgono le regole sopra descritte.

I numeri utili per contattare i nostri uffici sono:

- Sara Morbin e Giangiacomo Tognana per la formazione: 0498997318-329
- Domenico Gallimberti per gli adempimenti relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 0498997327
- Stefania Marandino per l'ufficio paghe: 0498997354